



# COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

(Prov. Pescara)

P.zza della Vittoria – 65020 Sant' Eufemia a Maiella – Tel: 085/920116 – 920255 Fax 085/920951  
Codice Fiscale 81000470682 - E.mail: anagrafe.eufemia@libero.it

---

Prot. n. 113 del 09.01.2022

## ORDINANZA N. 02 del 09.01.2022

**OGGETTO: Interdizione dell'accesso su rave e gole del territorio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella in caso di rischio valanghe pari a: 3 - Marcato, 4 - Forte, 5 - Molto Forte.**

### IL SINDACO

**Premesso** che nel territorio di Sant'Eufemia a Maiella sono presenti aree idonee alla pratica dello scialpinismo, frequentate ed apprezzate da visitatori e turisti;

**Rilevato** che durante la stagione invernale si possono verificare accumuli di neve fresca che, in alcune zone del territorio comunale idonee alla pratica di sport invernali, possono determinare condizioni di rischio per i fruitori della montagna;

**Constatato** che viene regolarmente emesso un Bollettino valanghe a cura del Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e che, secondo il metodo adottato, la Scala Europea del Pericolo di Valanghe, può essere decretato il pericolo, in ordine crescente, 1 - Debole, 2 - Moderato, 3 - Marcato, 4 - Forte, 5 - Molto Forte;

**Evidenziato** che qualsiasi attività in ambiente innevato richiede la conoscenza e la valutazione locale dei siti che si decide di frequentare, nonché la necessaria attrezzatura per un eventuale intervento di "autosoccorso" (ARTVA, PALA e SONDA);

**Ritenuto** necessario disporre provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità nonché provvedere alla specifica segnalazione del pericolo valanghe tutelando i frequentatori della montagna;

**Visto**, in particolare:

- l'articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili, afferenti ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- l'articolo 54 comma 4 del medesimo d.lgs 267/2000 il quale statuisce che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

**Vista** la Legge 363 del 24.12.2003 e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 17 relativamente alla pratica dello sci – alpinismo e della relativa attrezzatura, per garantire in caso di necessità un idoneo intervento di soccorso;

**Visto** il Piano di emergenza comunale per la gestione dell'emergenza di Protezione Civile;

## **ORDINA**

per i motivi in premessa richiamati ed in particolare, al fine di tutela della salute, sicurezza ed incolumità pubblica,

l'interdizione dell'accesso delle rave e delle gole del territorio del comune di Sant'Eufemia a Maiella, nei distretti sotto indicati, per i giorni, della stagione invernale 2022, nei quali il bollettino valanghe del Servizio Meteomont (<http://www.meteomont.gov.it>) riporti, per il "Sottosettore Maiella" i gradi di pericolo 3 - Marcato, 4 - Forte, 5 - Molto Forte:

1. tutte le rave e le discese del Monte Morrone sul territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella, comprese Rava del Confine e Rava dell'Inferno;
2. tutte le rave e le discese dal Monte Majella, comprese Rava della Giumenta Binca; Ravone della Vepa; Rava del Ferro; Rava Sfonda; Rava Pisciarillo; Rava della Salvitana; Rava della Costa e zona Fraticello Martuccio.

Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza, le forze dell'ordine, gli operatori di soccorso e di pubblico servizio eventualmente in necessità di raggiungere i luoghi indicati per motivi e situazioni di emergenza o pubblica necessità, gli operatori addetti al rilevamento nivologico;

Ai trasgressori della presenta ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

Gli importi di sanzione dovranno essere corrisposti sul conto corrente bancario del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, codice Iban IT 40 J 05424 04297000050167900, ovvero sul c.c.p. 13580659.

## **INVITA**

tutti i frequentatori del territorio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, prima di intraprendere qualsiasi attività escursionistica o sciistica:

- a verificare puntualmente le condizioni nivo-metereologiche;
- consultare il bollettino di pericolosità delle valanghe;
- rispettare tutte le accortezze necessarie per garantire la propria nonché la pubblica e privata incolumità;
- a condurre, nelle aree non interdette, ogni attività in ambiente innevato previa conoscenza e attenta valutazione locale dei siti che si decide di frequentare;
- munirsi della necessaria attrezzatura per un eventuale intervento di "autosoccorso" (ARTVA, PALA e SONDA).
- comunicare prima della partenza, anche tramite mail e preferibilmente alla locale stazione dei Carabinieri Forestale o comunque alle autorità di governo locale, l'esatto itinerario che s'intende percorrere, il numero di escursionisti coinvolti, uno o più recapiti telefonici dove poter contattare la/le persona/e coinvolta/e nell'escursione.

## **DISPONE**

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

Prefettura di Pescara;  
Protezione Civile Regione Abruzzo;  
Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC Sant'Eufemia a Maiella;  
Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pescara

Carabinieri Comando Stazione Caramanico a Terme;  
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;  
Ente Parco Nazionale della Maiella.

### AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120.

Si richiama la disposizione dell'art. 650 c.p. la quale prevede che: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune ed al sito istituzionale del Comune di Sant'Eufemia a Maiella.

dalla residenza municipale, li 09.01.2022



**IL SINDACO**  
**(dott. Francesco CRIVELLI)**